

S.613/12 R. 658/12



1.609

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

riservata all'udienza dell'11 novembre 2011, nella causa avente numero rg. 1127/10, vertente:

TRA

P C , elettivamente domiciliato in , via ,
presso lo studio dell'avv. ;

Attore

E

Convenuto contumace

Oggetto: pagamento somme di danaro.

Conclusioni: all'udienza dell'11.11.2011, l'attore concludeva come da difese in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.5.2010, P C domandava condannarsi S T al pagamento, in favore di esso istante, della somma di euro 10.000,00, che assumeva di avere concesso in prestito al convenuto ed a fronte della quale quest'ultimo aveva emesso in suo favore l'assegno bancario n. 0006611270, tratto sulla Banca della Campania.

Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.

Rilasciata copia in forma esecutiva a
richiesta dell'Avv. *Di Stefano*
Procuratore di *Di Stefano*
oggi, il *11.11.2011* IL FUNZIONARIO
MASSIMILIANO SACCHI

(fine-att.5)

MS 1

La domanda è fondata.

In punto di diritto giova ^{MS}premettere che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'emissione di un assegno privo di data costituisce una violazione del precetto normativo contenuto agli artt. 1 e 2 del R.D. 1736/1933, la c.d. Legge cambiaria. Pertanto, il titolo di credito carente di un requisito essenziale è radicalmente nullo ed idoneo a fungere da mezzo di pagamento, potendo valere soltanto come promessa di pagamento (sent. n. 15910/2009; sent. n. 26617/2007; sent. n. 13949/2006; sent. n. 4804/2006; sent. n. 2816/2006).

Nella specie, a fondamento della domanda, l'attore ha prodotto in giudizio l'originale dell'assegno bancario n. 0 006 611 270-03, tratto dal convenuto, in suo favore, sulla Banca della Campania, dell'importo di euro 10.000,00, privo dell'indicazione della data di emissione.

Il titolo in questione, quindi, nel rapporto tra gli odierni litiganti, riveste il valore di una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguente operatività della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (cfr. Cass. Civ. n. 4804/06).

Nella specie, peraltro, rimanendo contumace, il debitore non ha assolto all'onere probatorio su di esso esistente.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda, il convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 10.000,00, oltre agli interessi al tasso legale codicistico sulla somma stessa dal 14.10.2009, data della messa in mora, al soddisfo.

CS 2

L'istante domandava, inoltre, che, sulla somma risultante a suo credito, fosse riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 c.c..

In proposito occorre rilevare che, nella sentenza n. 19499/08, le sezioni unite della S.C. hanno affermato il principio secondo cui "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite ..".

Nella specie, l'attore non ha provato di avere subito un pregiudizio superiore rispetto a quello rappresentato dal saggio di rendimento dei titoli di Stato. Pertanto, sull'importo innanzi indicato, compete alla parte attrice il maggior danno in via presuntiva, cioè in misura pari all'eventuale differenza, a decorrere dal 14.10.2009, tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c.. Tale somma è destinata ad aggiungersi agli interessi legali.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e vengono distratte in favore dell'avv. Antonella Ferrillo dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

 3

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna S T al pagamento, in favore di P C , della somma di euro 10.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma stessa dal 14.10.2009, nonché all'eventuale differenza, a decorrere dal 14.10.2009, tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- b) condanna S T al pagamento, in favore di P C , delle spese processuali, che liquida in euro 197,12 per esborsi, euro 663,00 per diritti, euro 1.130,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.

Napoli, 16.1.2012

Il Giudice Unico

dott. Massimiliano Sacchi

